



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 30/07/2018

Oggetto: Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anti- cipate di trattamento sanitario (DAT).
Approvazione del regolamento di gestione.-

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.30 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere	s	
Rossi Valerio	consigliere	s	
Masini Giordano	consigliere	s	
Battistoni Francesco	consigliere		s
Donatelli Irene	consigliere	s	
Barbini Annamaria	Consigliere	s	

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Proposta di deliberazione N.102

Ufficio proponente: Ufficio Segreteria

Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Approvazione del regolamento di gestione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che *«i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»*;
- il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- la legge 22 dicembre 2017, n. 219: **“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”** che testualmente recita:

Art. 1 Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

- in particolare all'art. 4 comma 6 della legge 219/2017 che prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: **“per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”**.
- Che questo Consiglio Comunale vuole istituire questo registro e dare all'ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;

Visto lo schema di Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), che si compone di n.10 articoli e n.7 allegati, nella stesura in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.___, astenuti n.___, contrari n.___, su n.___ consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di istituire il “Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).”
2. Di approvare il “Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).” [ALLEGATO 1]
3. Di approvare lo schema del registro di cui ai punti precedente [ALLEGATO 2]
4. Di approvare i modelli di dichiarazione accettazione nomina fiduciario della DAT [ALLEGATO 3]
5. Di approvare i modelli di dichiarazione dei cittadini e notaio rogante [ALLEGATI 4 e 5]
6. Di approvare i modelli di ricevuta della DAT [ALLEGATO 6]
7. Di approvare i modelli di cancellazione o modifica della DAT [ALLEGATO 7]
8. Di approvare i modelli di acquisizione dati della DAT [ALLEGATO 8]
9. Di demandare la gestione di quanto qui approvato all’ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovrintenda l’attuazione;
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa e Servizi Demografici e che lo stesso potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pinzi Roberto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pellegrini Cinzia*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **01/08/2018** al **16/08/2018** al n. **395** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 01/08/2018
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/08/2018 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **11/08/2018**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993